

Titolo III

IMPIANTI SOGGETTI ALLA SOLA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

(Art. 2, 3° e 4° comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97)

Art. 18

Impianti di distribuzione carburanti, utilizzati per autoveicoli della Pubblica Amministrazione

Le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione carburanti per il rifornimento di autoveicoli della Pubblica Amministrazione e di aziende che esplicano funzioni pubbliche in concessione, possono essere rilasciate per un periodo di anni 10 rinnovabili.

Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio e devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione della quantità di carburante erogato.

Sulle istanze, dettagliatamente documentate, dovranno essere acquisiti i pareri dell'U.T.F. e del comando provinciale vigili del fuoco, territorialmente competenti.

Art. 19

Impianti di distribuzione carburanti utilizzati da aziende private

Le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 5, rinnovabili, alle seguenti ditte:

— ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi abilitati alla circolazione su strada. Tali aziende dovranno possedere un minimo di 10 mezzi ed essere ubicati ad una distanza superiore a Km. 1 dal più vicino impianto di distribuzione carburanti pubblico;

— ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per le quali dovranno essere accertate le reali esigenze riguardo l'impossibilità di approvvigionamento.

Le autorizzazioni all'installazione, invece, di contenitori-distributori mobili di tipo omologato, solo per carburanti di categoria "C", possono essere rilasciate esclusivamente alle aziende e per le attività elencate nel D.M. 19 marzo 1990, alle condizioni in esso contenute.

Art. 20

Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio, un sistema di misurazione della quantità di carburante erogato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi in possesso dell'azienda richiedente.

Non è consentita l'installazione di serbatoi di benzina super e super senza piombo ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse e da attività imprescindibile all'uso di tali prodotti.

Sulle istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione tecnica che illustri dettagliatamente l'impianto da realizzare e dall'elenco dei mezzi che si intendono rifornire, verranno acquisiti i pareri del comando provinciale vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti.

L'accertamento della rispondenza della richiesta alle esigenze aziendali sarà effettuato dall'Assessorato regionale dell'industria con apposito sopralluogo.

Gli impianti di cui agli artt. 19 e 20, prima di essere posti in funzione, dovranno essere sottoposti a verifica da parte di un rappresentante del comando provinciale vigili del fuoco e dell'U.T.F., territorialmente competenti.

IMPIANTI DI RIFORNIMENTO PER NATANTI ED IMPIANTI AVIO

Art. 21

L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per natanti ed avio da parte dell'Assessorato regionale dell'industria è subordinata al rilascio della concessione del suolo demaniale da parte delle autorità competenti.

La predetta autorizzazione avrà durata decennale e verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareri dell'U.T.F., del comando provinciale dei vigili del fuoco, e delle autorità competenti sul suolo nonché delle Camere di commercio e Soprintendenza ai monumenti competenti per territorio.

Per quanto riguarda gli impianti per natanti da diporto per ogni banchina di approdo può essere rilasciata una sola autorizzazione. Per i porti di particolare rilevanza o di notevole flusso turistico è consentito il rilascio anche di più autorizzazioni.

DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO COMMERCIALE E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO

Art. 22

Le nuove concessioni per i depositi di oli minerali ad uso commerciale e per gli stabilimenti di imbottigliamento di gas petrolio liquefatto, nonché i potenziamenti degli stessi, potranno, a norma degli articoli 16 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, essere rilasciati dietro parere delle competenti Camere di commercio ed U.T.F., che si dovranno esprimere sulla scorta dei consumi registrati, nella provincia, nel biennio precedente.

Sulle istanze verranno inoltre acquisiti i pareri del comando provinciale dei vigili del fuoco e del comune interessato e la relativa concessione avrà durata decennale.

COLLAUDI

Art. 23

I titolari delle concessioni o autorizzazioni di cui al presente piano non possono condurre in via definitiva le gestioni dei propri impianti se i nuovi insediamenti o le variazioni di assetto funzionale e di potenziamento degli stessi ove previsto non siano stati collaudati da una commissione composta da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e da un rappresentante dell'U.T.F. e da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima presentato.

Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

PARERE COMMISSIONE CONSULTIVA CARBURANTI

Art. 24

Sulle istanze di cui agli artt. 6, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del presente "Piano di ristrutturazione" dovrà essere acquisito il parere della commissione consultiva carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

NORMA TRANSITORIA

Art. 25

Le istanze pervenute in Assessorato prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente "Piano di razionalizzazione degli impianti carburanti" verranno esaminate con le disposizioni contenute nel precedente "Piano" n. 92/94, D.A. n. 725 del 5 maggio 1992, sempre che le relative istruttorie siano munite dei pareri essenziali (comune, provincia, ANAS, camera di commercio, vigili del fuoco ed ufficio tecnico di finanza), o comunque le istanze siano di già complete della documentazione di parte e sia stata avviata la relativa istruttoria.

Art. 26

Per quanto non previsto sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti piani triennali, qualora compatibili con il presente piano.

(97.37.1857)

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 12 agosto 1997.

Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991;
Visto l'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Considerato che la talassemia e le altre emoglobinopatie sono malattie sociali di rilevante importanza nella Regione siciliana per la loro estensione e per la gravità della patologia da esse derivante;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 giugno 1994, "Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria nella Regione per le prestazioni di laboratorio necessarie per la ricerca dello stato di portatore di talassemia";

Considerato che le attività finora svolte sono state in grado di ridurre sensibilmente l'incidenza annuale ma che, come risulta dai dati del registro regionale, ancora più del 50% di nuovi casi nasce da genitori che ignoravano l'esistenza del rischio e che circa il 30% nasce, invece, da genitori che, avendo fatto il test, non avevano ricevuto l'esatta informazione sul rischio di generare un figlio patologico, e che ciò è attribuibile alla carente applicazione del protocollo tecnico-diagnostico allegato al citato decreto dell'11 marzo 1994;

Rilevato che il costo per l'assistenza ai talassemici è di notevole entità e giustifica, pertanto, la promozione e la realizzazione di attività mirate di educazione alla salute, ma che le modifiche del sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale impongono l'applicazione di criteri di ottimizzazione di uso delle risorse;

Considerato che la ricerca dello stato di portatore deve essere effettuata nei confronti della popolazione in età fertile e, quindi, compresa tra i 13 e i 45 anni;

Ritenuto che gli esami di laboratorio per la ricerca dei portatori sani di talassemia e delle altre emoglobinopatie siano disposti nell'interesse della collettività e che è possibile migliorarne l'efficacia curando la qualità del laboratorio che esegue il test e la chiarezza del relativo referto;

Rilevato che nella Regione è già operante una rete di servizi preposti alla diagnosi, cura e prevenzione della talassemia in cui si attua il protocollo tecnico-diagnostico allegato;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana tutte le donne di età compresa tra i 13 ed i 45 anni sono esentate dal pagamento della quota fissa e delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni necessarie alla ricerca dello stato di portatore sano di talassemia e delle altre emoglobinopatie congenite.

Art. 2

Sono parimenti esentati dal pagamento della quota fissa e della quota di partecipazione alla spesa sanitaria i partners sessuali ed i familiari delle portatrici, chiaramente identificate o i cui tests si prestino a dubbia interpretazione, o delle donne gravide, per cui si ravvisi l'urgenza della determinazione anche nel partner.

Art. 3

L'esenzione di cui all'art. 1 è limitata alle prestazioni effettuate secondo il protocollo tecnico-diagnostico allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, che modifica parzialmente quello del decreto dell'11 marzo 1994.

Art. 4

Il presente provvedimento ha valore per il triennio 1998-2000. Entro il 31 dicembre 2000 sarà valutata l'opportunità di un suo rinnovo.

Art. 5

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 12 agosto 1997.

PAGANO

Allegato

PROTOCOLLO TECNICO-DIAGNOSTICO
PER LA RICERCA DELLO STATO DI PORTATORE SANO
DI TALASSEMIA E DI EMOGLOBINOPATIE

I PARTE

Le metodiche da usare sono:

- esame emocromocitometrico eseguito con contaglobuli elettronico;
 - dosaggio dell'emoglobina A2 (HbA2) effettuato con cromatografia su colonna o, ove già disponibile, con cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC);
 - valutazione qualitativa di emoglobine patologiche effettuata con:
 - 1° livello: elettroforesi dell'emoglobina;
 - 2°, 3°, 4° livello: HPLC.
- N.B.: l'elettroforesi dell'emoglobina non costituisce metodica idonea al dosaggio quantitativo dell'HbA2;
- dosaggio dell'emoglobina fetale (HbF), effettuato con HPLC oppure con metodo di Betke;
 - determinazione del ferro ematico e/o tissutale mediante:
 - dosaggio della sideremia e TIBC (capacità ferro-legante) e/o dosaggio ematico della zinco protoporfirina (Znpp) e/o dosaggio ematico della ferritina;
 - f) sintesi in vitro delle catene globiniche e valutazione del rapporto della catena Alfa/non Alfa;
 - g) analisi diretta del DNA.

II PARTE

L'iter diagnostico per la ricerca dello stato di portatore sano di talassemia e di emoglobinopatie, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 45 anni, deve seguire il seguente:

Diagramma di flusso

- 1° livello - Utilizzo contestuale di:
 - a) + b) + c);
 - 2° livello - In presenza contestuale di:
 - microcitosi (MCV < 80 micro ml);
 - presenza o assenza di ipocromia (MCH < 27 pg);
 - HbA2 nella norma (HbA2 < 3.5%);
 occorre eseguire la determinazione del ferro ematico e/o tissutale e dell'HbF (d + e);
 - 3° livello - In presenza contestuale di:
 - microcitosi;
 - presenza o assenza di ipocromia;
 - HbA2 nella norma;
 - normali parametri di ferro ematico e tissutale;
 - assenza di HbF (oppure HbF < 3-4%);
 occorre eseguire la sintesi in vitro delle catene globiniche o lo studio del DNA;
 - 4° livello - In presenza contestuale di:
 - parametri emocromocitometrici nella norma
 - HbA2 < 3.3%;
 - rapporto delle catene Alfa/non Alfa > 1;
 occorre eseguire l'analisi diretta del DNA (g).
- Qualora persistano dubbi diagnostici, va effettuata l'analisi diretta del DNA che consente di identificare la quasi totalità delle mutazioni genetiche riconducibili a sindromi talassemiche e ad emoglobinopatie.

III PARTE

Al fine di rendere uniformi le informazioni relative alla presenza o all'assenza dello stato di portatore sano di talassemia o di emoglobinopatie, devono essere usati i seguenti:

Schemi di referto

A) lo studio eseguito non ha messo in evidenza lo stato di portatore sano di talassemia e di emoglobinopatie.

Non esiste pertanto rischio genetico per la coppia;

B) lo studio eseguito ha rivelato lo stato di portatore sano di

(*) Esiste pertanto rischio genetico se il partner è portatore sano di alterazioni genetiche simili. E' necessario lo studio del partner e di

tutti i familiari in età di procreazione, di età compresa tra i 14 ed i 45 anni.

NOTE

- (*) Precisare quale emoglobinopatia:
 — beta talassemia emoglobina lepore;
 — alfa talassemia emoglobina C;
 — alfabeta talassemia emoglobina D;
 — deltabeta talassemia emoglobina S.

(97.33.1616)

DECRETO 5 settembre 1997.

Graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri da valere per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi del succitato decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1996;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto accordo, che prevede la formazione di una graduatoria regionale per i medici specialisti in pediatria da incaricare per

l'espletamento delle attività disciplinate dall'accordo;

Considerato che il competente ufficio dell'Assessorato, approntata la graduatoria di cui trattasi, e prot. n. 1N8/2482 del 5 maggio 1997, ha richiesto il parere consultivo regionale di pediatria in atto in data 11 settembre 1997;

Preso atto del parere espresso dal Comitato consultivo regionale di pediatria nella seduta del 25 luglio 1997, trasmesso con nota prot. n. 037 dell'1 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in premessa citato, viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri da valere per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998. La predetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende unità sanitarie locali per l'incarico di incarichi soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, i medici interessati possono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità il gruppo 8° - 1° Direzione provinciale istanza in bollo per il riesame della loro posizione in graduatoria.

Palermo, 5 settembre 1997.

GRADUATORIA UNICA REGIONALE PROVVISORIA DI PEDIATRIA VALIDA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 1997 - 30 GIUGNO 1998

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Data spec.	Voto spec.	Residenza	Comune
1	Sciarabba Giusto	18-9-1947	9-6-1976	—	via V. Verri, 6	Pavia
2	Galifi Filippa	28-4-1950	6-12-1978	—	via Ugo La Malfa, 4	Vita
3	La Rosa Giuseppe	20-1-1956	19-7-1985	48/50	via Monteleone, 4/A	Siracusa
4	Chiapparino Alberto	25-8-1957	19-7-1985	—	corso Gelone, 52	Siracusa
5	Asciutto Francesca	27-3-1950	30-7-1980	—	via Dante Alighieri 1° trav., 3	Turlanova
6	Turco Alba Concetta	4-12-1948	23-7-1976	—	via Sardegna, 49	Caltagirone
7	Cacioppo Eleonora	17-5-1953	11-12-1982	48/50	via Porto Palo, 1	Menfi
8	Attardo Giuseppe	9-8-1954	14-12-1983	50/50 L	via S. Turr, 38	Palermo
9	Vernengo Giacomo	28-11-1951	12-12-1981	50/50 L	via Mandalà, 55	Mezzojuso
10	Lipari Prospera Aurelia	10-11-1948	26-11-1980	50/50 L	via Muscatello, 18	Catania
11	Alletto Giuseppe	17-1-1954	10-7-1990	70/70	via Virgilio, 123	Trapani
12	Wyrebowska Jadwiga	13-2-1948	16-11-1976	—	corso Vittorio Emanuele, 278	Misilmeri
13	Licata Beniamino	19-7-1952	16-7-1987	70/70 L	via Monfalcone, 8	Verona
14	Moscardini Laura	8-2-1952	28-7-1980	50/50 L	via Fratelli Pepe, 6	Tortona
15	Corona Giuseppina Rita Lidia	26-6-1952	30-7-1980	46/50	via G. Garibaldi, 74	S. Marco d'Alunzio
16	Burgio Corrado	8-6-1960	19-5-1989	50/50 L	via Duca degli Abruzzi, 10/A	Floridia
17	Ingrao Maria Grazia	8-10-1955	16-12-1985	50/50	via De Gredorio, 9	Casteltermini
18	Tomaselli Letizia Grazia	17-5-1956	6-7-1989	70/70	via Galermo, 105	Catania
19	Leone Francesco	21-9-1956	14-12-1983	47/50	via S. Sangiorgi, 4	Palermo
20	Franzone Rossella	23-2-1957	16-11-1988	50/50	via Kennedy, 27	Bagheria
21	Ventura Maddalena	26-6-1958	13-9-1988	48/50	via V. Emanuele, 115	Francofonte
22	Attardo Stefano	13-12-1954	16-12-1985	48/50	via Fill, 27	Francavilla di Sicilia
23	Amato Orazio	27-7-1961	15-7-1991	50/50	via Pergusa, 46	Enna
24	Tulumello Monica	11-4-1960	20-11-1990	50/50	via G. Mazzini	Carini
25	La Maestra Franco	22-11-1956	13-9-1988	48/50	via Nazionale, 66	Roccalumera